

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice del merito riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio: quale onere di motivazione e quali strumenti di tutela?

Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito nemmeno sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.9.2016, n. 18829

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale, che secondo la corte d'appello non sarebbe stata proposta. Assume parte ricorrente che nella propria comparsa di risposta era formulato l'espresso richiamo alla comparsa di riassunzione del 20 novembre 1988, depositata in altro giudizio, e allegata al proprio atto difensivo, la quale conteneva lo svolgimento della predetta riconvenzionale. La sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione che disattendesse quanto testé esposto.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché in tal caso, la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; cfr. pure Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080).

Ora, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato, essendo inammissibile, in una tale ipotesi, la deduzione della insufficiente motivazione (cfr. Cass. S.U. 24 luglio 2013, n. 17931, in tema di non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia).

Nella fattispecie il ricorrente si limita a lamentare la carente argomentazione posta a fondamento della decisione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, senza denunciare alcun vizio del procedimento, avendo particolare riguardo alla disciplina che informa l'atto processuale che la predetta domanda avrebbe dovuto veicolare.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole della motivazione insufficiente della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui ha ordinato la demolizione del nuovo locale in ampliamento costruito da BB sulla vecchia cisterna. Rileva che la sentenza aveva ordinato la demolizione del nuovo locale in ampliamento costruito da essa ricorrente sulla predetta cisterna e che la motivazione non indicava la precisa collocazione del manufatto, che era posto a cavallo del confine delle due proprietà: più precisamente non emergeva, dalla pronuncia impugnata, quale parte della cisterna si trovasse nella proprietà dell'intimato.

Il motivo non ha fondamento.

La corte di merito ha precisato che il consulente tecnico nominato avesse accertato come il vano edificato da ssssssssssfosse stato realizzato almeno in parte sulla proprietà dell'odierno intimato. Ha poi evidenziato che i rilievi

topografici e fotografici allegati all'elaborato peritale convincevano della fondatezza della pretesa azionata e che dalla planimetria che corredeva la relazione tecnica era agevolmente desumibile anche la consistenza dello sconfinamento.

Irrilevante è, quindi, che la cisterna non sia indicata nei grafici allegati alla perizia, giacché l'elaborato dal consulente, come evidenziato dal giudice distrettuale, evidenzia quale sia la parte dell'immobile, edificato da BB, che si trova sul fondo della controparte e che, quindi, va abbattuta.

La motivazione spesa dalla corte territoriale è per certo sufficiente. Infatti, il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito nemmeno sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (Cass. 4 marzo 2011, n. 5229; Cass. 16 ottobre 2005, n. 19475).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'intimato.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.